

ALLEGATO "B"

Delibera Consiliare n. 28 del 27/2/2009



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

***REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE***

INDICE**TITOLO I - NORME GENERALI**

Art. 1 - Oggetto.....	Pag. 4
Art. 2 - Obbligatorietà' del Regolamento.....	Pag. 4
Art. 3 - Sorveglianza igienica.....	Pag. 4
Art. 4 - Tipologie di fornitura.....	Pag. 4

TITOLO II - FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 5 - Forniture per uso pubblico.....	Pag. 5
Art. 6 - Allacciamenti per uso pubblico, misurazione e fatturazione.....	Pag. 5
Art. 7 - Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico.....	Pag. 5

TITOLO III - FORNITURE PER USO PRIVATO

Art. 8 - Fornitura su strade dotate di rete idrica.....	Pag. 5
Art. 9 - Fornitura su strade prive di rete idrica.....	Pag. 6
Art. 10 - Divieti.....	Pag. 6
Art. 11 - Norme per le forniture.....	Pag. 6
Art. 12 - Domanda di fornitura.....	Pag. 7
Art. 13 - Concessioni provvisorie.....	Pag. 7
Art. 14 - Contratto di fornitura - versamenti accettazione regolamento.....	Pag. 8
Art. 15 - Durata dei contratti - modalità per il recesso.....	Pag. 8
Art. 16 - Cambiamenti di utenza.....	Pag. 8
Art. 17 - Risoluzione di diritto del contratto di fornitura.....	Pag. 9
Art. 18 - Decesso dell'utente.....	Pag. 9
Art. 19 - Fallimento dell'utente.....	Pag. 9
Art. 20 - Verbale dell'installazione degli apparecchi di misura.....	Pag. 9
Art. 21 - Prelievi abusivi.....	Pag. 9
Art. 22 - Prelievi diversi.....	Pag. 10

TITOLO IV - NORME TECNICHE

Art. 23 - Norme per l'esecuzione delle prese.....	Pag. 10
Art. 24 - Proprietà delle condotte e delle prese.....	Pag. 10
Art. 25 - Responsabilità in merito all'uso e conservazione delle prese.....	Pag. 11
Art. 26 - Manutenzione delle condutture e delle prese.....	Pag. 11
Art. 27 - Modalità per la posa di tubi di presa nella proprietà privata.....	Pag. 11
Art. 28 - Modifica delle prese.....	Pag. 12
Art. 29 - Contatori tipo e localizzazione.....	Pag. 12
Art. 30 - Guasti sull'apparecchio misuratore – responsabilità.....	Pag. 12
Art. 31 - Verifiche cambiamento contatore.....	Pag. 13
Art. 32 - Apparecchi vietati.....	Pag. 13
Art. 33 - Irregolarità di impianto.....	Pag. 13
Art. 34 - Esecuzione degli impianti interni.....	Pag. 14
Art. 35 - Impianti di sopraelevazione all'interno degli edifici.....	Pag. 14
Art. 36 - Prese elettriche di terra.....	Pag. 14
Art. 37 - Bocche antincendio private.....	Pag. 14
Art. 38 - Pompe di sopraelevazione di pressione per impianti antincendio privati.....	Pag. 15
Art. 39 - Prescrizioni per bocche da incendio private.....	Pag. 15
Art. 40 - Interruzioni di servizio.....	Pag. 16

TITOLO V - NORME PER L'ADDEBITO DEI CONSUMI

Art. 41 - Accertamenti dei consumi - eccedenze - modi di pagamento.....	Pag. 16
Art. 42 - Tariffe.....	Pag. 16
Art. 43 - Atti dipendenti dal mancato pagamento e sospensione del servizio.....	Pag. 17
Art. 44 - Perdite, danni, responsabilità.....	Pag. 18

Art. 45 - Danni derivanti dalla sospensione per morosità dell'utente.....	Pag. 18
Art. 46 - Casi di sospensione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto.....	Pag. 19
Art. 47 - Dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti.....	Pag. 19
Art. 48 - Comunicazioni e reclami.....	Pag. 19

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 - Domicilio dell'utente.....	Pag. 20
Art. 50 - Applicabilità del diritto comune.....	Pag. 20
Art. 51 - Norma transitoria.....	Pag. 20

APPENDICE

Allegato n. 1 ELENCO DOCUMENTAZIONE PER NUOVE FORNITURE.....	Pag. 21
Allegato n. 2 TARIFFE VIGENTI.....	Pag. 22

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento si applica nel territorio del Comune di Alcamo. Esso regola le modalità di distribuzione dell'acqua e i rapporti fra l'A.C. ed utenti.

ART. 2 - OBBLIGATORIETA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà essere ritenuto parte integrante d'ogni contratto di fornitura dell'acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo o quando comunque ne faccia richiesta.
2. Eventuali variazioni e/o integrazioni al presente Regolamento saranno rese note mediante comunicazione scritta all'ultimo indirizzo indicato dall'utente.
3. L'utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né indennizzo, qualora si renda necessario il trasferimento della propria utenza ad altri enti gestori del servizio idrico integrato.

ART. 3 - SORVEGLIANZA IGIENICA

1. Il Comune, eserciterà assidua vigilanza sulle condizioni igieniche dell'acqua potabile somministrata ed effettuerà anche, di concerto con la competente AUSL, in tutto il percorso della rete di distribuzione, secondo le esigenze, analisi di controllo (chimico-batterologico) a mezzo di laboratori propri e/o legalmente autorizzati e comunque secondo quanto previsto dalla Legge n. 236 del 24/05/88 e dal D.M.S. del 26/03/91.

ART. 4 - TIPOLOGIE DI FORNITURA

1. Le forniture si distinguono essenzialmente in:
 - Forniture per uso pubblico;
 - Forniture per uso privato, che si distinguono in:
 - a) **uso domestico** - è considerata tale, ai fini del presente Regolamento, l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all'interno di unità abitativa/e;
 - b) **uso extra-domestico** (per bocche antincendio private, per uso commerciale, artigianale, agricolo, industriale, per eventuali usi diversi, etc. .)
2. Per le forniture per uso domestico il comune si impegna a garantire l'erogazione di un minimo giornaliero di Lit. 200 per ciascun alloggio allacciato.
3. Per le forniture per uso extra-domestico l'erogazione minima giornaliera viene stabilita come segue:
 - a. litri duecento: negozi, lavanderie, uffici, circoli ricreativi, officine meccaniche, ambulatori, distributori di carburanti, banche, cinema, ecc.;
 - b. litri cinquecento al giorno per ristoranti, caffè, esercizi, stabilimenti pubblici, I.P.A.B., Istituti Religiosi e Enti di Culto, caserme, comunità e simili;
 - c. litri ottocento al giorno per alberghi, piscine, ospedali.
4. Il consumo annuale verrà commisurato alla tariffa base agevolata secondo la tipologia di fornitura come segue:
 - abitazione privata sia rurale che del centro abitato fino a metri cubi 200 prevedendo una fascia intermedia da metri cubi 151 a metri cubi 200 a costo differenziato;

- negozi, lavanderie, uffici, circoli ricreativi, officine meccaniche, ambulatori, distributori di carburante, banche, cinema ecc. fino a metri cubi 200;
- ristoranti, caffè, esercizi, stabilimenti pubblici, I.P.A.B., Istituti Religiosi e Enti di Culto, caserme, comunità e simili fino a metri cubi 500;
- alberghi, piscine, fino a metri cubi 800;
- Ospedali fino a metri cubi 1000.

TITOLO II - FORNITURE PER USO PUBBLICO

ART. 5 - FORNITURE PER USO PUBBLICO

1. Le forniture idriche per uso pubblico sono quelle destinate al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune e per le esigenze connesse ad una collettività cittadina.
2. Sono pertanto considerate forniture per uso pubblico:
 - edifici municipali, scuole dell'obbligo, immobili adibiti a sedi di amministrazioni e/o Enti che gravino esclusivamente sul bilancio del Comune, pubblici servizi gestiti dal Comune, innaffiamenti stradali, giardini comunali, fontanelle, fontane, orinatoi, bagni e lavatoi comunali, idranti stradali, cacciate per lavaggio fognature, ecc.;
 - le associazioni senza scopo di lucro (no-profit) che occupano a titolo di comodato d'uso gli immobili di proprietà della pubblica Amministrazione;

ART. 6 ALLACCIAMENTI PER USO PUBBLICO, MISURAZIONE E FATTURAZIONE

1. La realizzazione degli impianti, di cui al precedente art. 5, è eseguita dall'A.C. su richiesta ed a spese dell'A.C. Tutti gli allacciamenti e le prese d'acqua eseguite dietro richiesta dell'A.C. per il soddisfacimento delle loro necessità idriche, sono realizzati a fronte della stipula di un normale contratto d'utenza.
2. I consumi di tali utenze non sono regolate da impegni e sono, di norma, misurate da contatori.

ART. 7 - PRELIEVI ABUSIVI DALLE UTENZE PER USO PUBBLICO

1. E' rigorosamente vietato:
 - a) prelevare acqua dalle fontane, fontini e fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e comunque, applicare, alle bocche delle fontane, dei fontini e delle fontanelle, tubi di gomma o d'altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
 - b) prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate.

TITOLO III - FORNITURE PER USO PRIVATO

ART. 8 - FORNITURA SU STRADE DOTATE DI RETE IDRICA

1. Nelle strade e piazze già fornite di rete di distribuzione, il Comune, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che non ostino condizioni tecniche, è tenuto alla fornitura dell'acqua per uso domestico e per gli altri usi previsti, ed ha diritto di esigere dal richiedente il pagamento delle spese occorrenti per la costruzione delle derivazioni di presa, spese valutate sulla base del Prezziario vigente al tempo della richiesta.

ART. 9 - FORNITURA SU STRADE PRIVE DI RETE IDRICA

1. 1. Per le strade prive di rete idrica e per quelle facenti parte di piani di lottizzazione, la costruzione della rete di distribuzione sino al pozzetto di testa all'esterno della proprietà privata, è a totale cura e spese dei richiedenti che dovranno necessariamente uniformarsi alle prescrizioni previste negli eventuali progetti di lottizzazione e convenzioni stipulate con il Comune, nonché alle prescrizioni tecniche contenute nel presente Regolamento. In tal caso il Comune si riserva il diritto di esercitare la Direzione dei Lavori al riguardo degli innesti con le condotte esistenti, inoltre ad ella spetterà comunque di eseguire l'allaccio sul nuovo acquedotto realizzato e quindi di installare gli strumenti misuratori nelle modalità previste dal presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il richiedente demandasse al Comune di realizzare le opere di presa su zone non servite e qualora questa, per proprie esigenze, dovesse porre una tubazione di diametro superiore a quello necessario per alimentare l'utenza, la maggiore spesa resterà a carico del Comune stesso.

ART. 10 - DIVIETI

1. E' assolutamente vietato utilizzare l'acqua per fini diversi da quelli indicati nel contratto di fornitura, fatti salvi i casi espressamente e temporaneamente autorizzati dal Sindaco.
2. L'acqua fornita deve essere esclusivamente utilizzata nell'immobile per l'uso e per il numero di unità immobiliari per i quali è stata concessa.
3. E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dall'A.C.
4. L'infrazione ai divieti di cui ai precedenti commi 1 e 2, debitamente accertata, darà luogo alla irrogazione di una multa da un minimo di € 40,00 ad un massimo di € 200 ed in caso di recidività alla cessazione dell'erogazione. L'accertamento del divieto di cui al comma 3 comporta l'immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell'utente.

ART. 11 - NORME PER LE FORNITURE

1. L'istanza per la fornitura di acqua potabile deve essere presentata presso l'Ufficio Contabilità acquedotto;
2. Le forniture d'acqua potabile sono concesse a chi occupa regolarmente l'immobile (*uso, usufrutto, diritto di abitazione, comodato o altro diritto reale di godimento*), o a chi sia comunque autorizzato dal proprietario o da chi ne ha il possesso legale. Nel caso che la richiesta venga effettuata da chi non è proprietario, titolare di altro diritto reale di godimento, la fornitura sarà subordinata alla delega scritta del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento.
3. Per gli edifici in condominio, la richiesta di fornitura può essere effettuata dall'Amministratore (purché ne abbia titolo legale), il quale ne risponde ai sensi di legge.
4. Qualora per soddisfare una richiesta di fornitura di acqua, il Comune debba installare tutta o parte della derivazione e dell'opera di presa in proprietà di terzi, previa imposizione di servitù da parte del Comune, l'utenza sarà concessa a condizione che il richiedente stipuli, a proprie spese o sotto la propria responsabilità, con i proprietari degli immobili da attraversare con le condotte, regolare servitù di acquedotto in cui sarà compreso anche il diritto di passaggio a favore del Comune e della Società per consentire di provvedere alla manutenzione degli impianti idrici.

5. Il Sindaco, qualora ne ricorrano gli estremi di Legge, potrà quindi ordinare le relative servitù di passaggio delle condotte idriche e nel caso determinare l'importo delle relative indennità in base al valore commerciale.
6. La tariffa da applicare dipende dal tipo di uso (privato o commerciale) indicato nella richiesta.
7. Le forniture per gli immobili in assenza di Autorizzazione o Concessione Edilizia anche in Sanatoria, potranno essere autorizzate dal Comune in maniera provvisoria (si veda l'art.13) sempre che sia in corso la pratica di sanatoria;
8. L'ufficio contabilità acquedotto è tenuto a trasmettere all'U.T.C., settore Urbanistica e S.I.T.R. puntuale comunicazione su ogni autorizzazione concessa.

ART. 12 - DOMANDA DI FORNITURA

1. Per la stipulazione di un nuovo contratto il cittadino dovrà produrre la documentazione di cui all'allegato 1 contenuto in appendice al presente Regolamento;
2. La richiesta, se effettuata per conto di un condominio, deve essere accompagnata dal verbale di assemblea ove viene chiaramente identificata la persona autorizzata a sottoscrivere il contratto di somministrazione.
3. Il settore Servizi Tecnici, servizio Acquedotto, effettuerà periodicamente (durata degli appalti non inferiore ad anni tre) una gara pubblica per l'individuazione dell'appaltatore autorizzato in via esclusiva ad effettuare per conto dell'ente e dietro esplicita richiesta del cittadino le operazioni di scavo per collegamento dell'abitazione da servire alla condotta principale comprendendovi anche i materiali necessari.
4. La gara sarà di tipo aperto nel senso che l'appaltatore riceverà il compenso solo se sono presenti richieste dell'ente.
5. Gli scavi saranno effettuati successivamente alla dimostrazione da parte del cittadino dell'avvenuto pagamento nelle casse comunali della somma necessaria preventivamente stabilita dal Tecnico Comunale dopo apposito sopralluogo.
6. La liquidazione del compenso alla ditta appaltatrice avverrà con apposito provvedimento del responsabile del Servizio Acquedotto, presso il settore Lavori Pubblici, a lavori eseguiti e idoneamente verificati.
7. Resta l'obbligo per il richiedente di comunicare ogni variazione di domicilio o mediante raccomandata o recandosi presso gli sportelli comunali competenti.
8. Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è facoltà del Comune rifiutare o revocare motivatamente in qualsiasi tempo, a proprio insindacabile giudizio, la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi.

ART. 13 - CONCESSIONI PROVVISORIE

1. Le prescrizioni del presente regolamento si applicano anche alla richiesta di erogazioni provvisorie per le quali valgono le seguenti condizioni:
 - a. non possono essere inferiori ad un mese né superiori a 12 mesi, salvo proroga da richiedere debitamente motivata, con riferimento a situazioni in ogni caso non dipendenti dalla responsabilità dell'utente;
 - b. per le concessioni provvisorie di cui alla lettera a) primo comma, il Servizio Acquedotto, comunicherà al Settore Urbanistica- Ufficio Concessioni Edilizie, tutti i riferimenti necessari all'individuazione di soggetti e immobili per i quali è stata effettuata richiesta di fornitura idrica. Uguale comunicazione sarà effettuata in caso di proroga.
 - c. Per lavori appaltati da enti pubblici il periodo sarà pari alla durata contrattuale di esecuzione dei lavori;

- d. Per lavori edili effettuati da privati il periodo sarà pari alla durata della concessione edilizia;
 - e. Pagamento anticipato delle spese di intervento e di eventuale allacciamento alla rete, di un'adeguata cauzione o polizza fidejussoria;
 - f. Il minimo contrattuale non può essere inferiore ad un metro cubo al giorno.
2. Nessun abbuono viene fatto in caso di consumo inferiore alla quantità dichiarata che è da considerarsi come minimo impegnato.
 3. In caso di nuova utenza in zone periferiche dovrà essere allegata relativa planimetria;
 4. L'allacciamento definitivo potrà avvenire, però, se e quando l'interessato produrrà regolare documentazione.

ART. 14 - CONTRATTO DI FORNITURA - VERSAMENTI ACCETTAZIONE REGOLAMENTO

1. Per ottenere la fornitura il richiedente dovrà provvedere al versamento della somma preventivata come costo di contratto (tassa di sbocco).
2. Con la stipula del contratto di fornitura, il richiedente accetta interamente le disposizioni del presente Regolamento.
3. Copia del contratto sarà rilasciata all'utente.

ART. 15 - DURATA DEI CONTRATTI - MODALITA' PER IL RECESSO

1. Il contratto di fornitura idrica deve avere una durata minima di anni uno, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'immobile sarà ceduto.
2. I contratti decorrono dal 1° del mese, se la data di effettiva consegna dell'impianto è anteriore al 16, e dal 1° giorno del mese successivo se la consegna effettiva avviene tra il giorno 16 e la fine del mese.
3. Le annualità successive a quella di stipulazione del contratto coincidono con l'anno solare (01/01-31/12).
4. La disdetta del contratto può essere fatta in qualsiasi periodo dell'anno e ha effetto decorsi 60 giorni dalla data della richiesta (in regola con le norme sull'imposta di bollo) che deve avvenire con lettera raccomandata o a mezzo consegna presso gli uffici competenti del Comune.
5. Nell'ambito del superiore periodo il contraente consentirà l'accesso agli addetti alla lettura del contatore.
6. In ogni caso il Comune, ove necessario, provvederà al conteggio delle morosità ed alle riscossioni di canoni, diritti e consumi anche precedenti ai sensi delle vigenti norme.

ART. 16 - CAMBIAMENTI DI UTENZA

1. In caso di mutamento nella titolarità dell'utenza, l'utente cessante deve darne immediato avviso a mezzo di lettera raccomandata al Comune, oppure presentandosi c/o lo sportello Acquedotto, verso il quale però continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti finché il Comune stesso, se del caso, non abbia effettuato l'ultima lettura, sigillato la presa e riscosso quanto dovuto.
2. In caso di subentro il nuovo utente subentrante dovrà stipulare un contratto a suo nome ed è obbligato in solido al vecchio contraente per i debiti insoluti sulla stessa utenza. La stipulazione del contratto e l'erogazione rimane subordinata alla verifica di tale adempimento.
3. Nel caso di trasferimenti di proprietà dell'immobile provvisto di acqua o che l'abbonato cessi per qualunque ragione di abitare la casa o di occupare i locali per i quali ha stipulato il

contratto di abbonamento, dovrà darne tempestivo avviso al Comune, o presentandosi direttamente presso l'ufficio competente o a mezzo di lettera Raccomandata con ricevuta di ritorno (sempre in regola con le norme sull'imposta di bollo), e dalla data di tale ricevuta il contratto si intenderà sciolto ed il Comune resterà autorizzato a sopprimere l'acqua alla presa o nel modo che crederà più opportuno.

4. In caso di mancato avviso, l'abbonato sarà responsabile del pagamento dell'acqua consumata da chi sarà, in sua vece, subentrato nei locali al quale si riferisce il contratto di abbonamento da lui sottoscritto. Al nuovo proprietario od inquilino dello stabile od abitazione non potrà essere fornita l'acqua attraverso la condotta portatrice del precedente abbonato, se non dietro autorizzazione scritta da questi, e pagamento di ogni eventuale debito verso il Comune, salvo che esso nuovo proprietario od inquilino non chieda una nuova presa. In ogni caso egli sarà tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto di abbonamento.
5. Se per la medesima utenza il nuovo contraente non intende pagare i debiti del precedente contraente si applica quanto previsto all'art. 24 comma 2 e in ogni caso si deve trattare di un contratto sospeso da oltre sei mesi per morosità (cfr. art. 17).

ART. 17 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

1. La fornitura si intende revocata, senza intervento di atto alcuno da parte del Comune, quando per morosità dell'utente, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un semestre.
2. La fornitura potrà essere riattivata solo previo pagamento di quanto dovuto oltre ai diritti di riattivazione stabiliti in € 50,00 (cinquanta euro).

ART. 18 - DECESSO DELL'UTENTE

1. In caso di decesso del titolare dell'utenza, i suoi eredi o aventi causa sono responsabili verso il Comune di tutte le somme ad esso dovute dal deceduto.
2. Gli stessi sono tenuti inoltre ad avvisare, nel termine di due mesi, il Comune dell'avvenuto decesso e sono obbligati agli adempimenti di cui al precedente art.16.

ART. 19 - FALLIMENTO DELL'UTENTE

1. In caso di fallimento dell'utente, il contratto relativo ad immobili adibiti esclusivamente ad attività d'impresa resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui il Comune ne venga comunque a conoscenza. Il curatore, con l'autorizzazione del Giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nel contratto di somministrazione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi a risolvere il medesimo.
2. Dovrà inoltre previamente corrispondere integralmente al Comune quanto dovuto dall'utente fallito. Il Comune si riserva il diritto di mettere in mora il curatore, ai sensi del 3^a comma dell'Art. 72 del R.D. n. 267 del 16/03/1926.

ART. 20 - VERBALE DELL'INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DI MISURA

1. Sia all'atto della posa in opera dell'apparecchio misuratore che alla sua rimozione e sostituzione, viene redatto un verbale su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso ed i motivi dell'eventuale rimozione e sostituzione.
2. Nel caso di sostituzione del contatore per danneggiamento e malfunzionamento, le relative spese, anche l'adeguamento dell'impiantistica, saranno a carico dell'utente.

ART. 21 - PRELIEVI ABUSIVI

1. E' fatto divieto a chiunque:

- a. di prelevare acqua senza regolare contratto e relativo apparecchio misuratore installato dal Comune;
- b. di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici e di applicare alla bocca delle fontanelle tubi di gomma o di altro materiale per convogliare l'acqua stessa in altri punti;
- c. di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento delle strade e dei pubblici giardini, nonché dalle eventuali bocche per il lavaggio delle fognature, tranne che dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- d. di prelevare acqua dagli idranti stradali e dalle bocche antincendio se non per gli usi consentiti;
- e. di prelevare acqua da pozzi o trivelle in zone già servite dal pubblico acquedotto a meno che non espressamente autorizzati, prelievi che comunque saranno finalizzati per soli fini non potabili e convogliati su tubazioni differenziate.

2. Il Comune, accertata l'infrazione, potrà sospendere immediatamente il prelievo abusivo senza pregiudizio alcuno per la denuncia alle competenti Autorità e per la corresponsione degli importi dovuti da tale prelievo calcolati anche forfetariamente alla tariffa massima al momento vigente e con relativa sanzione amministrativa.

ART. 22 - PRELIEVI DIVERSI

1. Nel caso in cui gli approvvigionamenti previsti all'art.21 punto e) siano stati consentiti dai preposti organi di controllo e la zona sia già servita dalla fognatura pubblica, è fatto comunque obbligo al privato l'installazione di idoneo apparecchio misuratore, di controllarne il corretto funzionamento, nonché di notificarne i consumi al Comune con la stessa cadenza temporale dalla stessa adottata.

TITOLO IV - NORME TECNICHE**ART. 23 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE**

1. Le opere di derivazione dalla condotta principale ed i relativi accessori, fino all'apparecchio di misurazione incluse, costituiscono la "presa".
2. Spetta al Comune di determinare il diametro della presa, il tipo di materiale adottato tra quelli ammessi dalle normative vigenti, riconosciuti idonei dalle Autorità competenti in materia, e di scegliere il luogo più idoneo per la derivazione della presa stessa.
3. Tra la presa stradale e l'apparecchio misuratore non potrà essere in alcun caso autorizzata l'installazione di apparecchi sopraelevatori di pressione, autoclavi, serbatoi etc.
4. I lavori di costruzione e posa di prese ed apparecchi misuratori, anche ricadenti nella proprietà privata, è effettuato esclusivamente dal Comune secondo termini e modalità delle norme di cui al presente titolo.
5. Per le utenze nuove di norma il contatore idrometrico è installato al limite esterno della proprietà privata.

ART. 24 - PROPRIETA' DELLE CONDOTTE E DELLE PRESE

1. Le condotte stradali e le opere di presa sino al contatore incluso, costruite a spese degli utenti, appartengono al Comune, restando all'utente il diritto di uso per l'erogazione richiesta.

2. Il nuovo contraente (di un'utenza già disdettata) che dovesse beneficiare, anche parzialmente, delle opere di presa fino al contatore relativamente ad un immobile già servito dovrà pagare la stessa somma necessaria per l'effettuazione di una nuova presa a titolo di diritto d'uso.
3. La possibilità di riutilizzazione di cui al precedente comma è comunque subordinata alla verifica del responsabile del Servizio Acquedotto presso il Settore Servizi Tecnici che attesterà le buone condizioni di conservazione del tratto di condotta tra la presa e il contatore, quest'ultimo va sostituito se non è corrispondente alle tipologie.
4. Sono fatte salve tutte le verifiche sulla regolarità sotto il profilo urbanistico dell'immobile già munito di presa.

ART. 25 - RESPONSABILITA' IN MERITO ALL'USO E CONSERVAZIONE DELLE PRESE

1. L'utente è in particolare responsabile, in caso di eventuali manomissioni, furti e fatti dolosi, di quella parte di presa che è posata nella proprietà privata ed è comunque responsabile di eventuali danni derivanti da rotture od altro dei tratti di presa a monte dei contatori sulla proprietà privata, esclusi i contatori posti all'esterno della proprietà, sino alla comprovata segnalazione al Comune.
2. L'utente è altresì responsabile di opere o lavori eseguiti che rendano oneroso l'esercizio e/o la manutenzione del tratto delle opere di presa ricadenti nella proprietà privata.
3. Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere l'utente dovrà darne immediato avviso al Comune, il quale disporrà al più presto per i ripristini e le riparazioni del caso.
4. La manutenzione ordinaria e straordinaria della presa sino al contatore incluso verrà effettuata esclusivamente a cura del Comune e a spese dello stesso per la parte all'esterno della proprietà privata.

ART. 26 - MANUTENZIONE DELLE CONDUTTURE E DELLE PRESE

1. Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni delle prese stradali e sulle condotte di alimentazione fino all'apparecchio misuratore compreso, saranno eseguite o dal Comune che fatturerà la spesa all'utente, in base ai prezzi di tariffa, o anche, previa autorizzazione del Sindaco direttamente con operai propri.
2. L'utente che assume l'esecuzione diretta dei lavori dovrà impiegare materiale di ottima qualità, giusta prescrizione dell'Ufficio Tecnico, preventivamente da questo accettato, ed osservare le buone regole dell'arte, attenendosi alle prescrizioni, che caso per caso, darà l'Ufficio Tecnico comunale, il quale procederà alla verifica dei lavori stessi, tosto che ultimati e darà il nulla osta prima che sia fatta defluire l'acqua.
3. Per le utenze preesistenti all'atto di entrata in vigore del presente Regolamento, gli interventi di manutenzione sul tratto di presa interno alla proprietà privata a monte del contatore dovranno essere eseguiti a cura dell'utente.
4. Per le utenze nuove dove è stato necessario, per motivi tecnici, installare il contatore entro spazi privati non di singola pertinenza (androni, etc.), gli interventi nel tratto a monte del contatore ricadente nella proprietà privata saranno eseguiti a cura e spese del richiedente.

ART. 27 - MODALITA' PER LA POSA DI TUBI DI PRESA NELLA PROPRIETA' PRIVATA

1. Nel caso di comprovata necessità e così come già previsto all'articolo precedente, il tubo di presa posto su terreno sciolto di proprietà privata dovrà essere protetto da idonea fascia di rispetto onde consentire qualsiasi intervento sulla presa.
2. Qualora invece il tubo sia collocato su terreno non sciolto ed all'interno di fabbricati, dovrà essere sistemato in appositi cunicoli ispezionabili muniti di idonei scarichi.

3. L'utente sarà responsabile di qualsiasi danno derivato alle prese per l'inosservanza delle predette modalità.

ART. 28 - MODIFICA DELLE PRESE

1. Il Comune ha la facoltà di poter compiere a sue spese, in qualunque momento, opere di modifica alla tubazione di presa.
2. Nel caso in cui dovesse interrompere anche momentaneamente il servizio ne darà avviso all'utente interessato.
3. Qualora l'utente richiedesse per proprie esigenze, ad eccezione del mancato o insufficiente deflusso al contatore, modifiche alle opere di presa, il Comune, riconosciute le opportune e sempre previa richiesta scritta, vi provvederà a totale carico del richiedente e comunque secondo quanto stabilito dai precedenti articoli.

ART. 29 - CONTATORI TIPO E LOCALIZZAZIONE

1. Il tipo e la portata dei contatori, verranno determinati a giudizio insindacabile del Comune in relazione alla fornitura richiesta.
2. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo apposto dal Comune.
3. Di norma i contatori verranno posti al limite della proprietà privata al piano terreno dell'edificio ed in immediata adiacenza del muro frontale nel punto di immissione della condotta. Altri posizionamenti potranno essere approvati dal Comune a condizione che l'apparecchio di misurazione possa essere sempre e comunque facilmente accessibile al personale e nel rispetto degli articoli precedenti.
4. E' assolutamente proibito installare contatori nell'interno degli appartamenti e nei garage di singola pertinenza.
5. Le utenze preesistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento che si trovassero in tale situazione potranno essere obbligate in qualunque momento, a proprie spese, allo spostamento del contatore in luogo idoneo alla lettura.
6. L'utente pertanto si obbliga a consentire l'accesso agli incaricati del Comune per tutte le occorrenze di lettura e di manutenzione nelle ore diurne di tutti i giorni feriali, senza necessità di chiedere alcuna autorizzazione; nella fattispecie, nel caso di ricezione di avviso di mancata lettura a causa di sua assenza od altro, si obbliga a far direttamente pervenire al Comune la lettura completa del contatore entro 7 giorni.
7. Le utenze preesistenti che invece hanno i contatori posizionati sui muri esterni della proprietà privata e/o su spazi privati comunque non di singola pertinenza (androni, vani autoclavi, etc.), ma comunque non accessibili alla lettura per vari motivi, sono obbligate a rendere accessibile il contatore senza costringere l'incaricato del Comune a tornare più volte, pena la sospensione momentanea dell'erogazione e l'obbligo dello spostamento del contatore in luogo accessibile all'operatore. La riattivazione dell'erogazione avverrà immediatamente dopo la lettura.

ART. 30 - GUASTI SULL'APPARECCHIO MISURATORE – RESPONSABILITA'

1. L'utente è sempre e direttamente responsabile di ogni e qualunque manomissione dei contatori o del sigillo posto dal Comune che venisse accertata dal personale incaricato del controllo, anche se il dolo è imputabile a terzi ad esclusione di quelli posti dal Comune nelle cassette all'esterno del muro di recinzione, ed è tenuto al risarcimento dei danni, senza pregiudizio delle sanzioni penali.
2. Qualora l'utente, abbia la necessità di demolire e ricostruire l'immobile o il muro ove è posizionato il contatore, dovrà farne richiesta scritta al Comune il quale provvederà tramite

personale autorizzato a rimuovere momentaneamente e conservare il contatore, che verrà riposizionato e sigillato a lavori ultimati.

3. L'utente resta sempre obbligato al pagamento del canone per tutto il periodo di sospensione di cui al precedente comma.

ART. 31 – VERIFICHE CAMBIAMENTO CONTATORE

1. Quando gli apparecchi di misura risultassero guasti o non leggibili, il Comune provvederà alla loro sostituzione.
2. L'utente non potrà mai pretendere il cambio del contatore salvo che, in seguito a verifica, risulti difettoso nel funzionamento registrando consumi differenti per +/- 5%.
3. L'utente fornirà il contatore alla cui sostituzione provvederà l'operatore del Comune curando la compilazione del verbale di sostituzione che sarà firmato dall'utente o da persona da lui incaricata.
4. I cambi di contatore a richiesta dell'utente sono possibili qualora l'utente si trovi in possesso di un vecchio contatore non a lettura diretta, potrà chiedere la sostituzione tramite richiesta scritta e previo accordo con il tecnico comunale responsabile del servizio Acquedotto.
5. Nei casi sopra espressi nonché nei casi di contatori indecifrabili, il consumo dell'acqua sarà valutato in base ai consumi effettuati:
 - a. Nei due anni precedenti a quello in corso effettuandone la media;
 - b. In mancanza, secondo i consumi scaturenti dall'ultima lettura effettuata;
 - c. In mancanza, l'utente sarà gravato, per l'anno in corso, dalle sole spese fisse (canone e diritto di manutenzione presa). In tale ipotesi l'amministrazione si riserva il diritto di riscuotere gli importi derivanti da eventuale maggior consumo, effettuando il rapporto con l'anno successivo.
6. La verifica potrà essere richiesta d'ufficio sia della presa di derivazione che del contatore.
7. Nel caso di richiesta da parte dell'utente di verifica del corretto funzionamento del contatore lo stesso è tenuto preventivamente a effettuare il versamento sul c.c.p. della somma di € 10,00 indicando la causale "verifica contatore".
8. La superiore somma sarà acquisita definitivamente alle casse comunali se il difetto di misurazione rientra nella fascia di cui al comma 2, mentre sarà restituita nel caso opposto che stabilisce il difetto di misurazione oltre soglia.

ART. 32 - APPARECCHI VIETATI

1. E' assolutamente vietato mettere in opera negli impianti interni, cioè a valle dei contatori e secondo quanto già specificato all'art.23, serbatoi o recipienti da cui l'acqua possa ritornare nella tubazione di carico o dispositivi tali per cui l'erogazione complessiva della presa possa superare, anche per tempi brevissimi, i limiti fissati per il contatore installato.
Sono pure vietati allacciamenti di qualunque genere tra le tubazioni dell'acqua potabile e quelle degli scarichi delle fogne, dell'acqua pluviale e di pozzi privati.

ART. 33 - IRREGOLARITA' DI IMPIANTO

1. Se gli incaricati del Comune nelle loro visite di ispezione, riscontrassero irregolarità in qualunque parte dell'impianto rispetto al presente regolamento od, in genere opere non autorizzate eventualmente collocate nella proprietà privata, il Comune comunicherà, a mezzo raccomandata a spese degli utenti stessi, l'infrazione all'utente il quale dovrà eliminare le irregolarità o le inadempienze entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta e dovrà sottostare al rimborso di tutte le spese tecniche sostenute dal Comune per l'accertamento e per l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi.

2. In caso contrario il Comune avrà facoltà di sospendere senz'altro avviso la fornitura dell'acqua.

ART. 34 - ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI

1. L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, è eseguito a cura e spese dell'utente compresi il rubinetto d'arresto e la valvola di non ritorno obbligatoria installati a valle del misuratore stesso.
2. I materiali adottati saranno sempre rispondenti alle norme di Legge, dichiarati idonei dalle competenti Autorità e nel rispetto comunque dei relativi Regolamenti Comunali.

ART. 35 - IMPIANTI DI SOPRAELEVAZIONE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

1. Quando l'altezza piezometrica alla presa dell'impianto non sia sufficiente per un normale rifornimento di tutti i piani di uno stesso stabile, esclusivamente per le utenze domestiche quali abitazioni e/o uffici, è ammesso l'uso di un unico impianto di sollevamento che dovrà essere installato ad esclusiva cura e spese dell'utente, sempre e comunque a valle di un unico contatore generale (per la predisposizione del quale varrà quanto espresso agli articoli precedenti).
2. Resteranno comunque escluse da tali impianti le utenze non domestiche (locali commerciali, box, garage, etc.) ubicate al piano stradale e/o sottostradale.
3. Gli impianti di sollevamento ammessi sono esclusivamente quelli con autoclave e dovranno sottostare alle seguenti condizioni:
 - a. l'acqua erogata dalle condotte comunali dovrà essere immessa esclusivamente nel serbatoio di raccolta al servizio dell'autoclave e sempre al di sopra del pelo libero, in quanto non dovrà esistere alcun allaccio diretto tra la rete comunale e la rete interna dell'edificio in maniera che si impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature;
 - b. il serbatoio di accumulo dovrà avere le pareti e la copertura protette dall'esterno mediante idonea intercapedine impermeabile munita di apposita cunetta di raccolta e di allontanamento delle acque; dovrà inoltre essere dotato di idonea chiusura in modo da non consentire il passaggio di impurità;
 - c. I serbatoi dovranno essere completi di galleggiante, rubinetti di arresto, tubo di troppo pieno, aeratore, appoggi, scarico con saracinesca ed indicatore di livello.

ART. 36 - PRESE ELETTRICHE DI TERRA

1. E' assolutamente vietato di servirsi delle tubazioni degli impianti interni ed esterni dell'acquedotto per prese elettriche di terra, senza eccezione alcuna.
2. Qualora si riscontrasse tale abuso il Comune provvederà al distacco di tali impianti e di conseguenza all'addebito di tutte le spese tecniche relative sostenute, senza pregiudizio per la richiesta di maggiori danni che da tale fatto potessero derivare e salve infine le responsabilità penali.

ART. 37 - BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

1. Il Comune potrà concedere speciali derivazioni per bocche da incendio con comando manuale od automatico, previa presentazione da parte dell'utente di relativa domanda

corredata dello schema di installazione delle bocche stesse a firma di un tecnico abilitato, nonché dietro le eventuali prescrizioni e pareri del competente Comando dei VV.FF. .

2. Quando si sia fatto uso di una bocca da incendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro 7 giorni.
3. Il Comune comunque non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.
4. L'utente ha diritto di servirsi della bocca da incendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.
5. Il Comune si riserva di installare contatori o particolari dispositivi segnalatori di prelievo sulle bocche antincendio private.
In caso di inadempimenti il Comune ha diritto di richiedere, a titolo di penale, tutte le spese di verifica sostenute per ogni bocca da incendio manovrata.
6. Per le nuove utenze il Comune, solitamente al limite della proprietà privata ed in luogo accessibile, provvederà alla installazione di una saracinesca aperta, di una adeguata valvola di ritegno e di idoneo apparecchio misuratore. Tutte le opere necessarie all'allaccio saranno a carico dell'utente e dovranno essere corrisposte al Comune preventivamente all'atto della stipula del contratto.
7. L'utente, sia nel caso in cui abbia provveduto da sé alla esecuzione dell'impianto a valle del gruppo saracinesca-contatore di cui sopra, che nel caso in cui (previa sua espressa richiesta e pagamento dei lavori necessari) vi abbia fatto provvedere al Comune, è in ogni caso responsabile della manutenzione dell'impianto stesso; dovrà provvedere pertanto alla tempestiva riparazione di eventuali perdite, in caso contrario vi provvederà il Comune a spese dell'utente.
8. Le utenze preesistenti saranno adeguate man mano al nuovo standard a spese e cura dell'Amministrazione Comunale.

ART. 38 - POMPE DI SOPRAELEVAZIONE DI PRESSIONE PER IMPIANTI ANTINCENDIO PRIVATI.

1. Il Comune potrà autorizzare l'utente ad installare, a sue spese e previo inoltro di regolare domanda corredata da dettagliati disegni a firma di un tecnico abilitato, nonché dietro le eventuali prescrizioni e pareri del Comando dei VV.FF., un idoneo serbatoio di accumulo dal quale potrà approvvigionarsi in caso di necessità.
2. Da tale serbatoio pescheranno esclusivamente le pompe di sopraelevazione di pressione per gli impianti antincendio privati che potranno essere alimentate da un idoneo gruppo generatore di corrente.
3. In ogni caso si dovrà assicurare che la condotta di alimentazione del serbatoio sia sempre e comunque al di sopra del massimo livello del pelo liquido.
4. Il Comune comunque non risponderà in nessun caso del corretto funzionamento e dell'esercizio dell'impianto.

ART. 39 - PRESCRIZIONI PER BOCHE DA INCENDIO PRIVATE

Per ogni bocca antincendio privata tenuta costantemente in pressione di rete sarà corrisposto un canone trimestrale forfettizzato come stabilito nel provvedimento di approvazione delle tariffe ed aggiornato annualmente per ogni bocca; qualora però il contatore registrasse consumi non riferibili all'uso specifico per il quale l'acqua è destinata, i relativi consumi saranno addebitati alla massima tariffa vigente per usi extra-domestici privati ed andranno a sommarsi al canone trimestrale forfettizzato comunque dovuto.

ART. 40 - INTERRUZIONI DI SERVIZIO

1. Nel caso che in una determinata zona sia segnalata una interruzione del deflusso al contatore, interruzione a qualsiasi causa dovuta, il Comune si impegna ad intervenire al fine di ripristinare il servizio in breve tempo.

TITOLO V - NORME PER L'ADDEBITO DEI CONSUMI**ART. 41 - ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - ECCELENZE - MODI DI PAGAMENTO**

1. Le letture dei contatori saranno effettuate normalmente una volta l'anno; il Comune si riserva il diritto di effettuare letture intermedie.
2. Se dopo due annualità consecutive i letturisti non potessero rilevare la lettura per assenza dell'utente o dei suoi familiari, sarà inviata una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale verrà chiesto di comunicare all'Ufficio Acquedotto - Settore Servizi Finanziari entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della stessa l'esatta lettura. La mancata restituzione entro i termini stabiliti nella stessa comporterà l'addebito di un consumo presunto ed intanto il Comune avrà diritto di sospendere la fornitura dell'acqua finché potrà fare la constatazione, senza che per questi cessi all'utente l'obbligo del pagamento dell'acqua. Nel caso di rifiuto, da parte dell'utente, di far eseguire le letture e le verifiche dell'acqua, la constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dai letturisti potendo l'utente inserire le sue ragioni nel verbale, purché lo sottoscriva.
3. La fatturazione è annuale anche sulla base di consumi presunti. I consumi presunti saranno determinati sulla base dei consumi dei due anni precedenti a quello in corso, effettuandone la media. Per i nuovi contratti di fornitura i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d'appartenenza secondo lo standard fissato. L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore nel rispetto dei singoli contratti di somministrazione e per i minimi convenuti, che comunque dovranno essere corrisposti. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerata unità di misura il metro cubo.
4. La definizione del debito sulla base dei consumi effettivi avverrà entro il 31/03 dell'anno successivo a quello cui si riferisce la fornitura, con l'emissione di regolare fattura.
5. I pagamenti dovranno essere effettuati con le modalità indicate nei relativi avvisi di pagamento, che prevedono anche il pagamento in quattro rate trimestrali.
6. Non pagando entro i termini suddetti, il Comune avvierà la riscossione coattiva così come indicato nel successivo art. 43.
7. L'utente che non avesse ricevuto la bolletta o l'avesse smarrita, potrà procurarsene il duplicato direttamente c/o gli uffici del Comune che lo rilascerà gratuitamente.
8. Per i ritardati pagamenti verrà applicata un'indennità di mora, pari all'interesse legale, che sarà addebitata nella fattura successiva.
9. Gli eventuali reclami in corso non sospendono l'obbligo per l'utente di effettuare i pagamenti scaduti.
10. Qualsiasi opposizione che l'utente ritenesse di fare in merito alla fatturazione dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale entro il termine di pagamento indicato nella fattura.

ART. 42 - TARIFFE

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:

A) DOMESTICO PRIVATO

Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici.

Ed in particolare comprende e raggruppa gli usi così definiti:

- a) Normale (es. abitazioni interne al perimetro cittadino)
- b) Speciale (es. villini isolati e villini dotati di piccoli giardini, aiuole e verde condominiale, interni o esterni alla cinta urbana, per i quali è consentito l'uso per irrigazione del verde)
- c) Promiscuo (es. esercizi commerciali unitamente ad abitazione, autorimesse unitamente ad abitazioni, etc.), con la limitazione, ai fini della valutazione delle unità servite da fatturare alla tariffa agevolata, di far riferimento alle sole unità effettivamente abitative.

B) USO EXTRA-DOMESTICO PRIVATO

Si considera destinata ad usi extradomestici l'acqua autorizzata per altre attività consentite al di fuori dell'uso domestico:

Diverso da domestico (es. esercizi commerciali, artigianali, bar, box auto, alberghi, trattorie, uffici non pubblici, studi, Banche, utenze provvisorie, laboratori ed Istituti privati o Pubblici, officine, autorimesse, autolavaggi, eventuali allevamenti zootecnici, eventuali utenze industriali, etc.).

C) USO EXTRA-DOMESTICO PUBBLICO

Si considera l'uso di tutti gli Uffici Pubblici e di tutti gli immobili di proprietà o gestione di Enti Pubblici (od assimilati), nonché della stessa Amministrazione Comunale.

Inoltre si annoverano immobili al servizio delle seguenti attività se gestiti direttamente dal Comune:

Beneficenza (es. Ospedali, Ospizi, etc)

Comunità (es. uff. Pubblici, Caserme, carceri, monasteri, Chiese, oratori, scuole, etc.)

Scuole dell'obbligo.

Comando Vigili del Fuoco, limitatamente al contratto stipulato per l'approvvigionamento degli automezzi adibiti al servizio anti-incendio.

D) USO ANTINCENDIO PRIVATO (assimilato all'uso extra-domestico privato)

Sono tutte le utenze a servizio delle reti private di antincendio.

Le fasce tariffarie, oltre "l'agevolata" per gli usi minimi domestici essenziali e fissati in 20 mc/tr a nucleo familiare servito, sono 3 e precisamente: la prima "base" entro i cosiddetti consumi minimi convenuti contrattuali, la seconda "supero entro il 50%" in più di tale minimo, la terza "supero oltre il 50%".Le tariffe corrispondenti sono e saranno comunque direttamente regolate in base alle determinazioni del C.I.P., nonché in base di quanto disposto dall'Amministrazione Comunale.

2. L'acqua consumata sarà pagata dall'utente in ragione delle tariffe CIPE per ogni metro cubo, fermo restando l'obbligo di pagare in ogni caso il canone corrispondente alle tipologie di fornitura sopra indicate.
3. Le tariffe di acqua, fognatura e depurazione sono determinate con provvedimento dell'A.C.
4. Le tariffe sono determinate annualmente, ma in assenza di provvedimento sono confermate quelle stabilite nel precedente esercizio.
5. Al Comune resta la facoltà di ridurre in qualsiasi tempo il quantitativo di acqua concesso senza perciò dover corrispondere alcun indennizzo.

ART. 43 - ATTI DIPENDENTI DAL MANCATO PAGAMENTO E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Trascorsi i termini di cui all'art. 41 comma 6 il Comune avvierà la riscossione coattiva secondo le modalità stabilite dal R.D. 639/1910 con diffida che, in caso di inottemperanza entro la scadenza indicata, sarà sospesa senz'altro avviso l'erogazione dell'acqua entro un

mese dalla data di ricevimento, salvo le azioni in sede giudiziaria per il recupero del credito.

2. Il Comune potrà consentire che, immediatamente prima che gli incaricati dell'Amministrazione procedano alla chiusura della presa per sospendere la somministrazione dell'acqua, l'utente effettui il pagamento della o delle bollette scadute. Qualora anche dopo la chiusura della presa l'utente non corrisponda l'importo dovuto, il Comune procederà entro il mese successivo alla scadenza della bolletta, al taglio dell'allaccio.
3. In questa seconda ipotesi per ottenere la riattivazione dell'utenza, l'utente dovrà pagare la somma di € 50,00 per rimborso forfetario delle spese di riallaccio.
4. Nel caso venga accertato un allaccio abusivo al Pubblico acquedotto, l'ufficio inviterà a presentare domanda di eventuale regolarizzazione di cui all'art. 12 con diffida, in caso di inottemperanza e senz'altro avviso, di isolare dall'acquedotto l'allaccio in questione entro un mese dal ricevimento e senza pregiudizio di denuncia alle competenti Autorità dell'appropriazione indebita di acqua.
5. Prima di ottenere la riattivazione del servizio relativo ai casi di cui al comma precedente, l'utente dovrà pagare al Comune gli importi arretrati, anche calcolati forfetariamente sulla base della tariffa massima vigente relativamente al consumo di 150 m³/c annui riferito agli ultimi tre anni, gli interessi di mora, tutte le spese sostenute per il recupero della morosità, nonché i diritti previsti per la riattivazione della presa.
6. Se, malgrado la sospensione dell'erogazione dell'acqua, l'utente non provvederà al pagamento di quanto dovuto, il Comune agirà con la procedura coattiva stabilita dalle vigenti normative.

ART. 44 - PERDITE, DANNI, RESPONSABILITÀ

1. Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni.
2. Così come stabilito dal precedente art. 40 l'utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore; quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotta, né l'A.C. può direttamente o indirettamente essere chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati.
3. Eccezionalmente, in caso di dispersioni d'acqua nell'impianto privato dell'utente non dovute a negligenza, ma per cause impreviste e comunque per perdite occulte evidenziate da un consumo superiore del 50% dei consumi medi rilevati negli ultimi due anni o del minor periodo fatturato, l'A.C. applicherà la tariffa base ai consumi eccedenti quelli medi come sopra indicati. Nel caso di nuove utenze le condizioni di cui sopra saranno applicate considerando il consumo medio della stessa tipologia d'uso.
4. La riduzione tariffaria è subordinata all'accertamento della perdita da parte dell'utente, all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione della stessa, nonché alla presentazione di una richiesta scritta corredata da idonea documentazione anche fotografica comprovante la tempestiva riparazione.
5. Allo scopo di verificare la validità della richiesta presentata dall'utente, l'A.C. si riserva la facoltà di effettuare un proprio accertamento che potrà avvenire con le seguenti modalità:
 - a) d'ufficio, sulla base della documentazione presentata dall'utente;
 - b) con verifica diretta da parte del personale comunale o da altro incaricato.

ART. 45 - DANNI DERIVANTI DALLA SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DELL'ACQUA PER MOROSITÀ DELL'UTENTE

1. L'utente moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 46 - CASI DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Come disciplinato nei precedenti articoli, l'A.C. si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause esterne, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d'emergenza, senza che l'utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta.
2. La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:
 - a. mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o subentri (art. 16 del presente Regolamento);
 - b. utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto (art. 21 del presente Regolamento);
 - c. prelievi abusivi (art. 21 del presente Regolamento);
 - d. rivendita dell'acqua a terzi (art. 10 del presente Regolamento);
 - e. opposizione dell'utente al controllo e alla lettura del contatore da parte dell'A.C. (art. 41 del presente Regolamento);
 - f. opposizione dell'utente al controllo dell'impianto interno da parte dell'A.C. (art. 33 del presente Regolamento);
 - g. in caso di pericolo per persone o cose;
 - h. manomissione del contatore e delle opere di proprietà comunale, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso (art. 26 del presente Regolamento);
 - i. morosità persistente oltre la data indicata nella regolare messa in mora (art. 41 del presente Regolamento).
3. La sospensione sarà disposta dopo 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione, nel caso in cui l'utente non abbia provveduto.
4. Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere c), d) e h).
5. Trascorsi 30 giorni dalla sospensione del servizio per i casi come sopra dettagliati, senza che l'utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venire meno la causa della sospensione, il contratto si intende risolto per inadempimento e l'A.C. potrà rimuovere il contatore.

ART. 47 - DILAZIONI E RATEIZZAZIONI DEI PAGAMENTI

1. Deroghe alle norme ed alle modalità di pagamento potranno essere concesse dall'A.C. in caso di particolari condizioni economiche e/o sociali dell'utente o relativamente a recuperi tariffari e/o consumi fatturati particolarmente consistenti.

ART. 48 - COMUNICAZIONI E RECLAMI

1. Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l'utente deve rivolgersi alle strutture competenti dell'A.C..
2. Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatte al di fuori di dette strutture e in particolare agli incaricati della lettura e del controllo dei contatori, non potrà essere ritenuta valida.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 49 - DOMICILIO DELL'UTENTE

1. Per ogni effetto di legge il domicilio dell'utente è eletto presso la sede dell'Ente e precisamente nella località per la quale viene fatto il contratto di fornitura idrica.

ART. 50 - APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 51 - NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento diventerà esecutivo dopo l'approvazione dell'Organo deliberante e le pubblicazioni di legge.
2. Gli utenti serviti fino a tale data saranno informati delle nuove norme e dei relativi adeguamenti contrattuali.

ALLEGATO 1

ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LA STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO DI FORNITURA

- A) Titolo di proprietà o contratto d'affitto o contratto di comodato, questi ultimi devono essere registrati presso l'Agenzia delle Entrate;
- B) Nel caso di immobile dato in affitto o in comodato, occorre una dichiarazione sostitutiva da parte del proprietario dell'immobile in cui si autorizza l'affittuario o il comodatario ad intestarsi il contratto;
- C) Valido documento di riconoscimento;
- D) N. 2 marche da bollo dell'importo vigente;
- E) Modulo per la richiesta di allacciamento, a cui allegare la planimetria in scala 1:2000 dell'ubicazione dell'immobile che si vuole servire e del pozzetto a cui attaccare la presa (la planimetria serve al tecnico comunale per individuare il punto da servire in rapporto alla rete idrica in essere al momento della richiesta e serve altresì al servizio letturisti per potere identificare agevolmente – specie dove difetta la toponomastica – l'ubicazione del contatore);
- F) Contratto in duplice copia da compilare a cura del richiedente, eventualmente con l'ausilio dell'operatore allo sportello Acquedotto;
- G) Un modulo di c.c.p. con distinta causale per tassa di sbocco e Polizza Fidejussoria per lavori di scavo (che sarà completata, per ciò che concerne l'importo, dal tecnico comunale, successivamente al sopralluogo che stabilisce la misura dei lavori e i materiali necessari);
- H) Dichiarazione secondo il D.P.R. n. 380/01 art. 48;
- I) Visura catastale aggiornata.

ALLEGATO 2

TARIFFE VIGENTI

(Determinazioni del Sindaco n. 23 del 25/02/2004 e n. 34 del 15/03/2004 e Determinazione dirigenziale n. 1090 del 13/05/2005)

CAT. I Forniture per Abitazioni private usi domestici

Canone	€	-
Diritto fisso manut.	€	29,72
Consumi fino a 146 mc	€	0,333
Consumi oltre 146 mc	€	1,062

CAT. II Forniture per altri usi da Lit. 200

Canone	€	28,58
Diritto fisso manut.	€	35,66
Consumi da 74 fino a 219 mc	€	0,310
Consumi oltre 219 mc	€	0,992

CAT. II Forniture per altri usi da Lit. 500

Canone	€	71,25
Diritto fisso manut.	€	35,66
Consumi da 183 fino a 547 mc	€	0,310
Consumi oltre 547 mc	€	0,992

CAT. II Forniture per altri usi da Lit.700

Canone	€	99,83
Diritto fisso manut.	€	35,66
Consumi da 256 fino a 511 mc	€	0,310
Consumi oltre 511 mc	€	0,992

CAT. III Forniture per Attività di allevamento animali

Canone	€	-
Diritto fisso manut.	€	14,86
Consumi fino a 365 mc	€	0,166
Consumi oltre 365 mc	€	0,531

Importo diritto depurazione € 0,3096 mc

Importo diritto fognatura € 0,1104 mc